

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CELIDONIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1971

Istituzione della provincia di Sulmona

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge scaturisce non certo da uno sciocco, velleitario proposito di bruciare incenso sul fronte del più deleterio e deteriore campanilismo, al quale il proponente è per sua educazione civica fundamentalmente allergico, essendo persuaso che in questa società aperturistica coloro che si sforzano ad essere uomini onesti sono tenacemente collocati su una linea contestataria di steccati ideologici e territoriali.

La verità è che i problemi della società vanno affrontati senza esitazioni e perplessità o peggio senza essere influenzati dal peso di personalismi o peggio ancora strumentalizzati da angolature, che, se dovessero prevalere, finirebbero col pregiudicare gli autentici interessi di determinate collettività minori nel cui specioso nome si è voluto operare. Le scelte di qualunque tipo vanno confrontate con la realtà, che non può e non deve essere sacrificata, per non turbare la armoniosa crescita sociale ed economica di certe popolazioni.

La storia è il divenire dei popoli e specie nella società in cui viviamo non possono

tollerarsi sopravvivenze di strutture, che non si conciliano con il maturarsi di eventi qualificanti nuove dimensioni, suscettive di progresso.

Al contrario ci si assumerebbe la grave responsabilità di esercitare il ruolo di strumento frenante a tutto danno delle collettività, che, se organicamente articolate, possono invece integrarsi e tutte insieme contribuire al processo evolutivo della Regione di cui esse sono componenti, non più suggestionate da sterili sentimentalismi pseudo municipalistici.

Deliberatamente ci si dispensa dall'addentrarci nell'analisi di una panoramica retrospettiva storica.

Il passato non appartiene alle generazioni presenti se non nei limiti della luminosità, che proiettano epoche gloriose, stimolanti per emulare i nostri Grandi.

È superfluo quindi soffermarci a sottolineare il periodo storico durante il quale Sulmona già esercitò il suo ruolo di *leadership* di una vasta zona sotto gli aspetti culturali, economici ed amministrativi.

Ci si limita ad evidenziare che è paradossale misconoscere quanti e quali requisiti Sulmona abbia, per essere elevata al rango di Capoluogo della nuova provincia di Abruzzo.

È una scelta, che oltre tutto, è determinata a scongiurare il rischio di un fenomeno centrifugo dell'Alto Sangro, il cui territorio è da sempre fortemente tentato di agganciarci al Molise, la cui Regione ha ormai una sua entità organica a se stante e come tale può corrispondere alle auspicate e legittime sue attese per un più rigoglioso suo sviluppo.

Già altre iniziative parlamentari furono sperimentate nel proposito di proclamare Sulmona capoluogo di provincia.

Procedere ad un esame delle precedenti iniziative da parte del proponente di questo disegno di legge potrebbe essere interpretato come presunzione e peggio solleverebbe il solito polverone della più vuota polemica.

Ci si limita ad evidenziare il requisito di centralità geografica di cui è vanto la Città di Sulmona, cerniera ideale tra l'alto Sangro e la valle Peligna, il cui territorio è in termini omogenei integrato dai comuni di Popoli e di Bussi.

La recente acquisita funzione di centro industriale con l'insediamento della FIAT, la sua funzione di centro guida di un vasto comprensorio turistico, a parte la sua importanza sotto il profilo storico, conferi-

scono a Sulmona tutti i titoli di idoneità, per assolvere al suo mandato di capoluogo della quinta provincia abruzzese.

Così come giustamente si è potuto realizzare per Pordenone e per Isernia, corrispondendo così alla legittimità di antiche aspirazioni, non più infrenate da interferenze pseudo-politiche, anche Sulmona può ugualmente vantare di avere le carte in regola per essere prescelta a capoluogo della progettata nuova provincia d'Abruzzo.

E mai come questa volta la iniziativa può scongiurare frizioni e conflitti anche se di natura campanilistica.

Infatti il presente disegno di legge non è e non può essere interpretato come manifestazione di ostilità nei confronti della nobilissima città de L'Aquila, capoluogo della Regione abruzzese.

Il riconoscimento, anche se postumo, di una specie di titolo di maturità, da attribuirsi alla città di Sulmona, deve rappresentare un evento suscettivo di gradimento, così come una madre, che, pur con una punta di rimpianto, assiste alla celebrazione del rito che consacra il compimento della maggiore età del proprio figlio il quale come maggiorenne può, anche se attraverso la propria autonomia, contribuire al progresso del nucleo familiare di origine.

In questo spirito si confida fermamente che tutte le forze politiche rappresentate al Parlamento si rendano disponibili per l'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita la provincia di Sulmona.

La Regione Abruzzo, con capoluogo L'Aquila, comprende le province de L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo e Sulmona.

Art. 2.

La provincia de L'Aquila con capoluogo L'Aquila, comprende i comuni dell'attuale sua circoscrizione territoriale con esclusione dei comuni delle Valli Peligna, del Sagittario e del Sangro.

Art. 3.

Le province di Chieti e di Teramo conservano l'attuale loro circoscrizione territoriale, mentre dalla provincia di Pescara con capoluogo Pescara sono esclusi i soli comuni di Bussi e di Popoli, che sono compresi nel territorio della nuova provincia di Sulmona.

Art. 4.

La provincia di Sulmona con capoluogo Sulmona comprende tutti i comuni delle Valli Peligna, del Sagittario e del Sangro oltre ai comuni di Bussi e di Popoli.

Art. 5.

I Ministri di competenza entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovranno assumere i provvedimenti per l'applicazione della stessa legge anche per quanto riguarda i regolamenti per la separazione dei beni patrimoniali.

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, procede alla nomina di un commissario per entrambe le amministrazioni territoriali de L'Aquila e di Sulmona: l'amministrazione provinciale de L'Aquila viene considerata sciolta *de jure*.

Le nuove elezioni dei consigli provinciali de L'Aquila e di Sulmona dovranno essere indette entro un anno dal decreto di nomina dei commissari governativi.

Art. 6.

Le spese per la nuova provincia gravano sui capitoli di cui al bilancio dello Stato per le spese relative al funzionamento degli uffici provinciali.

Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti per l'applicazione della presente legge.